



Repubblica Italiana

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XVI LEGISLATURA

ALLEGATO ALL'ORDINE DEL GIORNO

della seduta n. 328 del 19 aprile 2016

Servizio Lavori d'Aula

XVI Legislatura ARS

MOZIONE

N. 559 - Censura all'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea e impegno del Presidente della Regione alla conseguente revoca.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

la Costituzione italiana, all'art.54, sancisce quel principio di onorabilità proprio di chi è chiamato a svolgere cariche pubbliche recitando testualmente: 'I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.';

l'art. 5 dello Statuto della Regione siciliana prevede espressamente che i deputati debbano avere quale scopo del loro mandato il bene della Nazione e della Regione per la quale sono chiamati a svolgere pubbliche funzioni, recitando espressamente: 'I deputati, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano nell'Assemblea il giuramento di esercitarle col solo scopo del bene inseparabile dell'Italia e della Regione.';

nel 2012, la Procura della Repubblica presso il tribunale di Palermo avviava un'indagine volta a far luce su tutte le spese sostenute dai gruppi parlamentari dell'Assemblea regionale siciliana della scorsa legislatura, reputate poco chiare;

secondo gli inquirenti, sulla base di quanto emerso dall'indagine, le c.d. 'spese pazze' dei Gruppi Parlamentari avrebbero riguardato l'acquisto di borse e cravatte di lusso, viaggi, alberghi, cene galanti e automobili per una somma complessiva di 13 milioni di euro all'anno di fondi pubblici destinati al funzionamento dei gruppi parlamentari, metà dei quali spesi illecitamente;

la magistratura notificava 13 avvisi di garanzia per peculato ai presidenti dei Gruppi parlamentari della scorsa legislatura, nell'ambito di un'inchiesta che vedeva indagate complessivamente 97 persone, tra cui 83 fra deputati ed ex deputati; fra gli indagati figurava l'On. Antonello Cracolici, attuale Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, il quale, nel gennaio del 2013, veniva raggiunto da un avviso di garanzia che gli notificava l'apertura di un'indagine a suo carico concentrata sulla gestione

./..

dei fondi del gruppo parlamentare di appartenenza;

dopo 2 anni, nel mese di luglio del 2015, i Pubblici Ministeri di Palermo avanzavano richiesta di archiviazione per l'ex Capogruppo del Partito Democratico, On. Antonello Cracolici, tirando fuori, di fatto, il deputato dall'inchiesta sulle c.d. 'spese pazze' all'A.R.S.;

CONSIDERATO che:

in data 24 gennaio 2014, il Nucleo di Polizia tributaria della Guardia di finanza di Palermo trasmetteva alla Corte dei conti la relazione contenente gli approfondimenti istruttori svolti nell'ambito del procedimento penale n. 373/2013, riguardante l'utilizzazione delle somme erogate ai gruppi parlamentari dall'Assemblea regionale siciliana nel corso della XV Legislatura, dal 25/5/2008 al 20/12/2012;

la Procura generale della Corte dei conti, sulla base degli elementi forniti dalla Polizia tributaria, rilevava innumerevoli irregolarità connesse alla gestione delle spese del Gruppo parlamentare del Partito Democratico e, contestualmente, avviava un'indagine volta ad accertare il presunto danno erariale derivante dalle condotte dei parlamentari della passata legislatura;

l'indagine della Corte dei conti portava alla citazione in giudizio di 7 Capigruppo dell'A.R.S. della XV Legislatura che avrebbero dovuto rispondere, complessivamente, di un danno all'erario pari a circa 2 milioni di euro; fra questi, l'On. Antonello Cracolici che, in data 3 giugno 2015, si costituiva nel giudizio innanzi alla magistratura contabile, chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i componenti del Gruppo parlamentare del Partito Democratico all'A.R.S. della precedente Legislatura;

la Magistratura contabile reputava estranee alle finalità del Gruppo una serie di spese che, secondo l'accusa, l'ex Capogruppo del PD si sarebbe fatto rimborsare con soldi pubblici, giustificandola come 'spesa di rappresentanza': fra queste figuravano spese superiori a 73 mila euro per i pasti consumati alla bouvette dell'A.R.S. nel periodo ricompreso fra il 13/6/2008 e il 6/7/2012, nonché spese non riconducibili all'attività istituzionale del Gruppo (regali di matrimonio, gratifiche, brindisi pasquali e natalizi, acquisto di libri e mensili, ghirlande di fiori) e una cena del 19/10/2010 costata 4.700 euro;

complessivamente, le spese giudicate incongrue

./..

rispetto alle finalità istituzionali del Gruppo e, per questo, in grado di configurare un danno erariale per l'A.R.S., ammontavano a poco più di 530 mila euro;

in data 1° aprile 2016, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, per la Regione siciliana, presieduta dalla dott.ssa Luciana Savagnone, ha condannato in primo grado il neo Assessore, On. Antonello Cracolici, a risarcire la Regione siciliana dell'importo di 346 mila euro per le c.d. 'spese pazze' dell'A.R.S. durante la XV Legislatura;

secondo la Procura contabile, fra le 'spese pazze' sostenute dall'On. Cracolici rientrano anche quelle per due contratti di leasing di due auto di lusso (Mercedes Classe S 320 e Audi A6), per un totale di euro 164.064,84; per tale fattispecie, la spesa sostenuta per onorare i contratti di leasing non può essere considerata danno erariale anche se il Collegio giudicante presieduto dal Presidente, Dott.ssa Luciana Savagnone, ha tenuto a precisare: 'La scelta della tipologia di veicolo, in assenza di qualsiasi parametro di orientamento, è rimessa alla sensibilità gestionale del gruppo e, perciò, presenta ampi margini di discrezionalità'. Ed ancora, proseguono i giudici contabili nella sentenza: 'Non v'è dubbio che, soprattutto in un contesto caratterizzato da una congiuntura economica per molti versi drammatica, da un crollo della fiducia nei confronti degli apparati rappresentativi e da tensioni sociali profonde la scelta di utilizzare due lussuose autovetture per svolgere compiti istituzionali appaia, a livello di impressione epidermica, di complicata metabolizzazione';

nella sentenza della Corte dei conti si legge che tutti i componenti del Gruppo parlamentare dovevano rispondere, a detta di Cracolici, delle spese sostenute dal Gruppo: in particolare, tutti coloro che avevano concorso all'adozione dei documenti di programmazione delle spese e dei rendiconti sarebbero stati dal neo Assessore ritenuti responsabili del danno erariale. Di parere diametralmente opposto sono stati i giudici della Corte dei conti, in considerazione del regolamento del Gruppo che, all'art. 5 comma 4, stabilisce che 'Il Presidente del gruppo parlamentare è responsabile della gestione finanziaria del gruppo';

il danno prospettato dal Procuratore contabile e la connessa condotta produttiva del danno erariale risulta imputabile, a titolo di colpa grave, al Presidente del Gruppo parlamentare, in ragione del ruolo di garante della corretta gestione delle

./..

risorse assegnate al gruppo, ruolo previsto espressamente dai commi 3 e 4 dell'art. 5 del citato regolamento;

l'epoca di forte crisi economica che sta coinvolgendo quasi tutti i settori della società impone, in primis, alla classe politica la riduzione dei costi legati al funzionamento delle istituzioni regionali;

i principi ispiratori dell'attuale Governo della Regione avrebbero dovuto essere il contenimento dei costi della politica e la riduzione della spesa connessa al funzionamento delle istituzioni, principi che il neo Assessore per l'agricoltura ha dato prova di non sapere rispettare durante il suo mandato di deputato regionale nella precedente e, si auspica, non persista anche nell'attuale Legislatura;

dopo la condanna definitiva della Procura contabile della più alta burocrate di Palazzo d'Orleans, dottoressa Patrizia Monterosso, le vicende che hanno visto condannare in primo grado dalla Corte dei conti l'ex Capogruppo, oggi Assessore per l'agricoltura, per danno erariale lasciano presagire una condanna definitiva e sanciscono la fine di un Governo ormai svuotato dei suoi principi rivelatisi finti;

le continue condanne inflitte ai protagonisti della politica siciliana offrono uno spaccato di una stagione politicoamministrativa travolta costantemente da scandali giudiziari e segnata dal fallimento delle istituzioni;

con la sua condotta, l'On. Antonello Cracolici ha leso quell'onorabilità propria di coloro che sono chiamati a ricoprire cariche pubbliche sancita dalla Costituzione italiana all'art. 54, violando altresì quel principio di buon andamento cui la Pubblica Amministrazione deve essere votata;

l'On. Antonello Cracolici ha dimostrato di non avere a cuore quel 'bene' della Regione sancito dall'art. 5 dello Statuto regionale per il quale è stato chiamato dai cittadini siciliani a svolgere quelle funzioni pubbliche, tradendo con il suo comportamento quella fiducia che gli stessi avevano riposto in lui;

per tutto quanto sopra esposto, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana, ha condannato l'On. Antonello Cracolici al risarcimento, nei confronti dell'A.R.S., dell'importo complessivo di euro 346.317,40,

ESPRIME CENSURA NEI CONFRONTI
DELL'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA, LO SVILUPPO RURALE E LA PESCA
MEDITERRANEA

per aver disatteso, mortificandole, le aspettative del popolo
siciliano, il quale ha creduto in quel 'Governo della Rivoluzione'
del Presidente Crocetta,

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
a provvedere alla revoca dell'Assessore per l'agricoltura,
lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea.

(7 aprile 2016)

CIACCIO - CANCELLERI - ZAFARANA - PALMERI
CAPPELLO - TANCREDI - CIANCIO - FERRERI
MANGIACAVALLO - SIRAGUSA - TRIZZINO - FOTI
LA ROCCA - ZITO

XVI Legislatura ARS

MOZIONE

N. 439 - Disdetta dell'accordo finalizzato alla rinuncia ai ricorsi in materia di legittimità costituzionale promossi innanzi alla Corte Costituzionale.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

il popolo siciliano, dopo un lungo periodo di lotte e rivendicazioni politiche e sociali, umiliato e derubato dalle promesse post-unitarie del 1861 fino al secondo dopo guerra, il 15 maggio 1946, concepì un modello di governo che garantiva prerogative politiche e finanziarie privilegiate rispetto allo Stato italiano: l'AUTONOMIA SPECIALE attualmente vigente;

il frutto di questo accordo è lo Statuto della Regione siciliana, che al suo interno contiene importanti prerogative e competenze legislative esclusive per la Regione siciliana, soprattutto in materia contabile-finanziaria. La parte finanziaria dello Statuto comporterebbe, se attuata, un'autonomia economica fondamentale per la Regione siciliana, i cui pilastri sono rinvenibili negli articoli 36 (spettanza di determinate imposte), 37 (spettanza del gettito dei tributi erariali riscossi fuori dal territorio regionale e imputabile ad attività o soggetti localizzati nella regione: attuazione dell'art. 37 dello Statuto), 38 (contributo di solidarietà o fondo di perequazione), 40 (istituzione di una camera di compensazione), 41 (la facoltà di emettere prestiti interni);

CONSIDERATO che in un periodo di grave crisi economica e di riduzione dei bilanci statali e della spesa pubblica aumenta in modo esponenziale, il rischio per la Regione siciliana è quello di vedere violate da parte dello Stato italiano le prerogative in materia finanziaria, pertanto l'unica arma che consente alla Regione di difendersi è il ricorso alla Corte Costituzionale, quale giudice terzo capace di garantire le competenze legislative e di conseguenza di tutto il popolo siciliano;

PRESO ATTO che:

la Regione siciliana nel corso del 2012 ha promosso dinnanzi alla Corte Costituzionale una serie di ricorsi in materia di legittimità costituzionale di leggi dello Stato che, in palese violazione dello Statuto siciliano, consentivano lo scippo di risorse spettanti alle casse regionali. E

./..

l'impatto finanziario di questi ricorsi, nel caso di soccombenza dello Stato, è stato stimato in circa 6 miliardi di euro);

il Presidente della Regione siciliana, al fine di veder certificato il raggiungimento del patto di stabilità per il 2013 e di conseguire limitati spazi finanziari per l'esercizio in corso (che in precedenza sono stati concessi dallo Stato, ed in misura più consistente, basti pensare a quanto avvenuto nel 2012, senza mai pretendere alcuna rinuncia in merito), in data 5 giugno 2014 presso il Ministero dell'economia ha sottoscritto un accordo con la conseguenza di un assoggettamento a vincoli finanziari anche per gli esercizi futuri ben oltre i limiti ai quali sono sottoposte le autonomie differenziate, impegnandosi ad approvare leggi specifiche, e, rinunciando ai contenziosi promossi dalla Regione a tutela della propria autonomia finanziaria in tutte le sedi giurisdizionali (costituzionali, ordinarie ed amministrative) nonché ai contenziosi già definiti con sentenza favorevole per la Regione);

tale accordo è stato inopinatamente sottaciuto non solo all'opinione pubblica siciliana, ma anche alle istituzioni parlamentari e finanziarie;

la carenza assoluta della dovuta informativa, se non la preventiva condivisione, al Parlamento regionale, ha determinato una importante violazione dello Statuto e l'ordinamento regionale;

dal contenuto di tale accordo emergono una serie di violazioni delle prerogative dell'Assemblea regionale, ed in contrasto con le decisioni che la stessa ha precedentemente assunto approvando i propri documenti finanziari, e molteplici violazioni di profili procedurali;

per di più tale accordo viene ad interferire sulla trattativa avviata nel giugno 2012, sull'autonomia finanziaria nel contesto del federalismo fiscale, ed inopinatamente abbandonata dal Governo Crocetta, e che così viene in parte svuotata di significato in spregio alle prerogative statutarie, rendendone ancor più improbabile la definizione;

CONSIDERATO INOLTRE che:

in data 17 aprile 2015 la Corte costituzionale ha depositato la sentenza riguardante il giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 35, comma 4, del d.l.1/2012, promosso dalla Regione siciliana, dando ragione al ricorrente e che permetterebbe un introito per le casse regionali vicino al miliardo

./..

di euro;

L'Assessore per l' economia Alessandro Baccei nella seduta d'Aula del 29 aprile 2015 ha dichiarato: '...Come penso di trovare le risorse? Vi rubo ancora qualche minuto. Ci sono diverse partite aperte, fra l'altro, e qui colgo l'occasione per fare un po' di chiarezza sulla sentenza della Corte costituzionale che, come sapete, è arrivata qualche giorno fa, ma ancora non è pubblicata, è stato firmato un accordo che prevede che, o ritiravamo i ricorsi, ma ormai è scaduto il termine e i ricorsi non li abbiamo fortunatamente ritirati, o che rinunciavamo agli effetti benefici per gli anni 2014/2017. Ora gli effetti benefici partivano dal 2012, per cui, quanto meno, i soldi del 2012 e del 2013, la nostra interpretazione è che ci spettano. Per quanto riguarda, quindi, la sentenza in essere, stiamo parlando di una cifra che, a nostro modo di vedere, è intorno ai 230 milioni. Dico, a nostro modo di vedere, perché ci sono delle altre partite collegate che, a livello dello Stato, interpretano come compensative. Chiaramente, qui, c'è una nostra interpretazione, ci sarà una loro interpretazione, secondo me, la cosa migliore, di nuovo, è, nell'ambito di una trattativa complessiva, sedersi al tavolo, forti di una sentenza della Corte costituzionale che, chiaramente, è un elemento molto, molto importante. Per quanto riguarda, dall'anno prossimo, essendoci una sentenza della Corte, che fa cadere la norma, è chiaro che, a mio modo di vedere, non si possono richiedere delle cose a fronte di una norma che non c'è più, per cui, di nuovo, ci sarà da capire, al di là che noi possiamo rinunciare, perché abbiamo firmato un accordo, agli effetti benefici, ma c'è da capire se loro possono richiedere una cosa non essendoci più la norma. Per cui, secondo me, di nuovo, 2016 e 2017 sarà necessario mettere in piedi una trattativa. L'altro elemento, secondo me, molto importante, a vantaggio della Regione, di tutti noi, è il fatto che erano stati fatti 4 ricorsi, molto legati fra di loro, perché erano in violazione dell'articolo 36 e 43 dello Statuto, e tutti per la stessa motivazione, per cui, è legittimo pensare, insomma, che se è valido il primo, visto che le motivazioni sono le stesse, si porti dietro gli altri 3 ricorsi. E queste porterebbe altre frecce al nostro arco, ci renderebbe più forti nella trattativa e ci farebbe avere diritto ad ulteriori risorse, per cui, io penso che, in questo momento, la situazione sia favorevole alla Regione siciliana e noi abbiamo tutta l'intenzione, come già lo stavamo facendo, perché come ho già detto non c'era alcuna sudditanza nei confronti dello Stato, ma in forza di queste norme, sederci ad una trattativa che, necessariamente, ci deve essere con lo Stato, forti

./..

di questa prima sentenza cui speriamo ne possano
seguire delle altre',

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

a disdettare immediatamente l'accordo
sottoscritto dal Presidente della Regione in data 5
giugno 2014 al fine di dare piena attuazione agli
effetti finanziari delle sentenze della Corte
costituzionale che vedono garantiti i diritti del
popolo siciliano.

(6 maggio 2015)

LOMBARDO - DI MAURO - GRECO G. - FIORENZA

XVI Legislatura ARS

MOZIONE

N. 233 - Opportune iniziative concernenti il complesso immobiliare sito a Palermo, in via Ingegneros 31.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che sono molti gli edifici pubblici regionali abbandonati o fatiscenti. Spazi che hanno svolto egregiamente il loro compito e che oggi, non più in funzione di reali necessità, si trovano in totale stato di decadenza;

RITENUTO che nella perdurante crisi economica ci deve avviare verso un uso più responsabile e consapevole del denaro pubblico e conseguentemente di ogni bene pubblico, coniugando l'ottimizzazione e la messa in efficienza anche del patrimonio pubblico attraverso la sua riqualificazione, al suo riuso;

CONSIDERATO che, arrestando la continuità del percorso di abbandono vissuto da molti di questi edifici, si permette agli spazi urbani ove insistono di aprirsi nuovamente alla cittadinanza, di rianimarsi creando anche economie con la positiva conseguenza che il patrimonio immobiliare si trasforma da onere in risorsa;

ACCERTATO che nella sola città di Palermo la Regione siciliana è proprietaria di tantissimi immobili tra i quali spicca, perché allocato in una zona altamente residenziale, un complesso immobiliare con ingresso principale nella via Giuseppe Ingegneros al numero civico 31 ed altri ingressi di servizio lungo il perimetro della cintura muraria che lo delimita, che vanta un preziosissimo parco dotato di videosorveglianza, e che, in anni passati, è stato sede prima dell'Istituto di cultura e lingua della Provincia regionale di Palermo e successivamente di un poliambulatorio dell'ospedale Villa Sofia;

APPRESO che il complesso immobiliare è attualmente nella disponibilità dell'azienda ospedali Riuniti 'Villa Sofia-Cervello', e risulta abbandonato dal 2010, tre anni di incuria, vandalismo e degrado;

RILEVATO che il parco potrebbe essere aperto alla fruizione dei cittadini ove venisse curato e custodito e che i due fabbricati potrebbero essere utilizzati come sede di quegli uffici regionali che attualmente hanno sede in locali in affitto contribuendo così ad una effettiva valorizzazione del demanio regionale,

./..

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

a porre in essere tutte le opportune iniziative per affidare il parco sito a Palermo in via Giuseppe Ingegneros 31, in comodato d'uso alla Municipalità di Palermo, perché venga aperto alla pubblica fruizione;

ad avviare ogni iniziativa utile per il riuso dei due immobili insistenti nel plesso immobiliare, al fine di conseguire un'economia nella spesa per locazione di uffici;

ad avviare, infine, attraverso il dipartimento tecnico dell'Assessorato Infrastrutture, eventuali altre progettualità per il riuso del complesso immobiliare di proprietà della Regione siciliana, utilizzando allo scopo risorse finanziarie del POR 2014-2020.

(25 novembre 2013)

MILAZZO G. - D'ASERO - CASCIO F. - VINCIULLO

XVI Legislatura ARS

MOZIONE

N. 494 - Iniziative urgenti finalizzate alla revoca della convenzione sottoscritta tra Regione siciliana, Università degli studi Kore di Enna e Associazione Proserpina, avente ad oggetto l'apertura di una nuova facoltà di medicina e chirurgia.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

l'articolo 3 della legge del 2 agosto 1999, n. 264, regola i criteri che devono essere utilizzati per determinare annualmente il numero dei posti, a livello nazionale, da assegnare ai singoli atenei per i corsi di cui all'articolo 1, quali medicina e chirurgia, odontoiatria e medicina veterinaria;

secondo quanto disposto dallo stesso articolo, tale determinazione è disposta, con proprio decreto, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo;

CONSIDERATO che:

l'articolo 1 del decreto ministeriale del 3 luglio 2015 n. 463 dispone che per l'anno accademico 2015/2016, l'ammissione dei candidati ai corsi di laurea sopra indicati avviene a seguito di superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto;

l'articolo 2 del sopra citato decreto prevede che la prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria alla quale partecipano i candidati comunitari, i candidati non comunitari di cui all'articolo 26 della legge n. 189/2002 e i candidati non comunitari residenti all'estero, è unica per entrambi i corsi ed è di contenuto identico sul territorio nazionale;

l'articolo 3 stabilisce che le modalità, i contenuti della prova di accesso e, soprattutto, i posti disponibili per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia in lingua inglese sono definiti con specifico decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, non lasciano dubbi in merito a possibili assegnazioni non disposte attraverso provvedimenti ministeriali;

./..

VISTO che:

con il decreto Interministeriale 29 luglio 2015, n.517, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha disposto, all'articolo 1, che 'per l'anno accademico 2015-2016, i posti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, destinati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono determinati a livello nazionale in n. 9530 e sono ripartiti fra le università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto';

la materia universitaria, pur non essendo espressamente contemplata dall' articolo 117 della Costituzione, può essere ricondotta alla materia 'norme generali sull'istruzione', che l'articolo sopra citato al secondo comma, lett. n), demanda alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

PRESO ATTO che:

l'apertura presso la città di Enna di una nuova facoltà di Medicina, in stretta collaborazione con l'università 'Dunarea de Jos' di Galati, Romania, comporta la violazione legislativa di tali precetti poichè, per accedere ai due i corsi di laurea, 'Medicina e Farmacia' e 'Professioni infermieristiche', senza alcun test di ingresso, è sufficiente frequentare 10 settimane di corso di lingua, superare i test d'ammissione e conoscere la lingua romena, con una retta annuale pari a circa 9 mila euro;

il Ministro Stefania Giannini ha diffidato, ripetutamente, anche attraverso il coinvolgimento della Procura della Repubblica territorialmente competente, tutti i soggetti coinvolti nell'istituzione a Enna del corso di medicina e chirurgia, dal Rettore della Kore, ai vertici della fondazione Proserpina al Presidente della Regione siciliana a non compiere azioni finché il Ministero non avesse schiarito gli eventi;

la Regione siciliana ha favorito l'iniziativa con la sottoscrizione di una convenzione tra quest'ultima, l'Assessorato della salute e l'Assessorato dell'istruzione e formazione professionale, l'università Kore di Enna e l'associazione Proserpina, con cui la Regione siciliana si è impegnata a porre a disposizione dei corsi di laurea e postlaurea in ambito sanitario le proprie strutture e le proprie risorse umane e professionali per lo svolgimento delle attività di

./..

tirocinio e delle attività didattiche;

presso la Sala Rossa dell'ARS si è tenuto un vertice al quale hanno partecipato i rettori e gli studenti degli Atenei di Palermo, Catania e Messina durante il quale è stato chiesto l'intervento dell'Assemblea regionale siciliana per porre fine alla stato di illegittimità che la stipula della convenzione sopra indicata ha determinato,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

ad adottare ogni misura idonea affinché venga revocata la convenzione sottoscritta tra la Regione siciliana, l'Assessorato Salute, l'Assessorato Istruzione e formazione professionale, l'Università Kore di Enna e l'associazione Proserpina, considerate le gravi e reiterate violazioni della normativa attualmente in vigore in materia di accesso ai corsi universitari a numero programmato, anche alla luce delle diffide del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

(3 novembre 2015)

ZAFARANA - CANCELLERI - TRIZZINO - MANGIACAVALLO
ZITO - CIACCIO - SIRAGUSA - TANCREDI - CIANCIO
FOTI - FERRERI - PALMERI - LA ROCCA - CAPPELLO

XVI Legislatura ARS

MOZIONE

N. 514 - Solidarietà al popolo armeno ed iniziative conseguenti.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

lo sterminio di oltre due terzi della popolazione armena stanziata sul territorio turco, avvenuto all'inizio del XX secolo, è stato riconosciuto come 'genocidio' da varie istituzioni nazionali ed internazionali, tra cui la Sottocommissione per i diritti umani dell'ONU, il Parlamento europeo e il Parlamento nazionale;

il Tribunale permanente dei popoli ha riconosciuto, fra l'altro, che 'lo sterminio delle popolazioni armene con la deportazione e il massacro costituisce un crimine imprescrittibile di genocidio ai sensi della Convenzione del 9/12/1948 per la prevenzione e repressione del crimine di genocidio';

recentemente anche lo Stato Pontificio, attraverso le dichiarazioni del Sommo Pontefice Papa Francesco, ha lanciato un monito per non dimenticare tale triste evento, etichettandolo fermamente con il termine genocidio e provocando un acceso dibattito internazionale;

TENUTO CONTO che lo stesso Parlamento europeo, il 15 novembre 2000 e il 15 aprile 2015, ha approvato a larga maggioranza una risoluzione sulla relazione periodica 1999 della Commissione europea sui progressi della Turchia verso l'adesione, e che tale risoluzione affronta questioni che riguardano il popolo armeno in paragrafi significativi, invitando al riconoscimento del genocidio ai danni della minoranza armena commesso anteriormente alla nascita della moderna Repubblica Turca;

CONSIDERATO che:

il genocidio è il più feroce e disumano tra i crimini, in quanto tende all'eliminazione di tutto un popolo, della sua cultura, della sua storia;

il Governo turco non ha ancora proceduto al riconoscimento di questa grave responsabilità storica, attestata e dimostrata da precisi documenti e testimonianze;

CONSIDERATA la necessità che l'opinione pubblica mondiale intervenga a favore del popolo armeno per

./..

il riconoscimento di questa realtà storica e approfondisca il dramma del popolo armeno affinché tali tragedie della storia siano di monito soprattutto alle giovani generazioni,

ESPRIME

la propria solidarietà al popolo armeno nella sua lotta per il riconoscimento della verità storica e per la difesa dei suoi diritti inviolabili,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

a promuovere, d'intesa con il Governo nazionale, iniziative per ricordare il genocidio degli armeni e a diffondere i fatti storici ad esso relativi, allo scopo di promuovere la cultura della democrazia, della pace e dell'autodeterminazione dei popoli;

a trasmettere la presente mozione all' Unione degli Armeni d'Italia, affinché l'inoltri alla Direzione del Memoriale del genocidio della capitale armena Yerevan ed il nominativo della Regione sia inserito nella lista dei 'Giusti' per la Memoria del Metz Yeghern (il Grande Male), insieme a tutti gli altri che hanno adottato simili risoluzioni.

(16 dicembre 2015)

CORDARO - D'ASERO - PAPAIE
GRASSO

XVI Legislatura ARS

MOZIONE

N. 524 - Rimodulazione urgente del piano degli interventi denominato 'Patto per la Sicilia 2015'.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

il patto per la Sicilia 2015, nelle intenzioni, dovrebbe rappresentare uno dei volani di sviluppo per l'Isola, in quanto l'attuazione degli interventi in materia di ambiente, infrastrutture, sviluppo economico e produttivo, turismo e cultura, welfare e legalità, dovrebbero portare investimenti pari complessivamente a 2 miliardi e mezzo di euro nei prossimi anni;

a seguito degli incontri intercorsi tra i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e quelli della Regione siciliana, sono stati fissati gli ambiti per gli interventi da porre in essere e le rispettive dotazioni finanziarie a copertura degli stessi;

nel negoziato tra le parti è stato stabilito che il 45% delle risorse, 911 milioni circa, è stato destinato all'ambiente, coste, dissesto, rifiuti, torrenti, seguito da interventi in materia di infrastrutture e viabilità, 41% del totale, pari a poco più di 833mila, lasciando di fatto solo la parte residuale delle somme a copertura degli interventi per il welfare; ai limiti dello scandalo la dotazione per la cultura e il turismo, di appena 70 milioni pari al 3% delle risorse, e di questi, 50 milioni destinati all'impiantistica sportiva;

ATTESO che, al fine di accelerare i tempi per la realizzazione degli interventi, dovendo gli stessi garantire, secondo quanto dichiarato dal Presidente della Regione (delibera 288 del 26 novembre 2015), risultati tangibili nel medio e breve periodo e produrre impatto negli anni 2016 e 2017, sono stati dichiarati eleggibili gli interventi:

già finanziati ed in corso che, per impedimenti vari, necessitano di un'accelerazione;

interventi già progettati, ma non partiti o bloccati per assenza di finanziamento;

nuovi interventi da progettare, significativi ai fini del Patto;

ATTESO altresì che:

la Giunta regionale di Governo, nel ritenere condivisibile con modifiche il piano degli ambiti di

./..

intervento così come individuato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, avrebbe di fatto accettato o inserito anche interventi ormai superati nella realtà dei fatti (solo a titolo di mero esempio si fa riferimento all'inserimento nel Piano del progetto per la realizzazione tra gli altri, di un impianto di compostaggio nel territorio del comune di Capo d'Orlando in contrada Masseria, per un importo di 20 milioni di euro, questa è un'opera irrealizzabile che era stata prevista e localizzata dall'ATO ME 1, in un contesto organizzativo nell'ambito dei rifiuti diverso da oggi, sul progetto il Genio Civile di Messina con nota 123347 del 24 dicembre 2015 aveva dato parere negativo alla progettazione definitiva);

nella predisposizione del Piano, essendo stato lo stesso di fatto stilato a Roma, manca tutta la necessaria attività di confronto con le amministrazioni locali e il territorio; da questi passaggi fondamentali per la stesura di qualsiasi piano, sarebbero sicuramente arrivate indicazioni su interventi attinenti alle necessità e ai bisogni delle comunità e del territorio della regione;

restano inoltre da verificare alcune indiscrezioni secondo le quali, nella fretta di redigere un Piano corposo - ma sarebbe forse meglio dire un mero elenco di progetti - sarebbero stati inseriti degli interventi per i quali è incerta e forse completamente assente la copertura finanziaria;

CONSIDERATO che dalle delibere di Giunta 288/2015 e 344/2015 non si evincono, oltre al generico requisito della significatività per il Piano, i requisiti per i nuovi interventi da progettare, nè tantomeno quelli per le eventuali assegnazioni degli incarichi da conferire ai professionisti, fattispecie che rende sicuramente non lineare con le enunciazioni di principio sulla trasparenza nel tempo sbandierate dal Governo;

RITENUTO che:

così come si evince dagli allegati A e B delle delibere di Giunta 288/2015 e 344/2015, il cosiddetto Patto per la Sicilia 2015 rischia di essere l'ennesimo libro dei sogni, costellato di opere forse altisonanti nella descrizione degli interventi, ma di fatto in gran parte superate, non attinenti alle esigenze del territorio e della comunità;

il Piano non individua le vere priorità della Sicilia e non rappresenta uno stimolo per l'economia reale tantomeno per gli imprenditori, disattendendo

./..

le aspettative di uno dei settori trainanti dell'economia dell'Isola quale il turismo;

qualora non si dovesse immediatamente porre rimedio, attraverso un'attenta revisione del piano e degli interventi in esso contenuti che siano frutto del necessario confronto con gli enti territoriali, si correrebbe il serio rischio di ripercorrere la nefasta esperienza dello sperpero o, per meglio dire, dell'incapacità di spendere le risorse, così come è stato per la programmazione dei fondi strutturali 2007-13 ed in particolare per i fondi di investimento 'Jessica' e 'Jeremie' e dei Piani di Azione e Coesione (PAC),

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

a voler rivedere tutto il Piano attraverso la rimodulazione delle delibere di Giunta nn. 288/2015 e 344/2015, previo avvio di un serrato confronto con le autonomie locali, unici rappresentanti dei territori, mirato a rivedere e individuare nuovi interventi da inserire nel cosiddetto 'Patto per la Sicilia 2015', destinando maggiori risorse al turismo e alla cultura.

(13 gennaio 2016)

GRASSO - CORDARO - FALCONE
ASSENZA - PAPALE - FIGUCCIA

14

XVI Legislatura ARS

MOZIONE

N. 204 - Verifica della presenza di gas radon indoor negli edifici utilizzati da enti pubblici e privati e osservanza dei criteri di legge negli interventi edilizi di nuova edificazione.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che il gas radon è un gas naturale, radioattivo, incolore, inodore e insapore. Questo gas è presente in tutti i tipi di roccia, ma in quantità differente, ed è presente in vari materiali da costruzione e nell'acqua domestica;

RILEVATO che:

l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS o WHO) considera, insieme al fumo di sigaretta e l'amianto, il radon tra i principali inquinanti dell'aria indoor, classificato come agente cancerogeno di gruppo 1;

in Italia il gas radon è considerato la seconda causa di morte per cancro ai polmoni ed i suoi prodotti di decadimento sono uno degli argomenti di maggiore attualità nell'ambito dei fattori fisici di rischio ambientale;

CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 241 del 2000 recepisce quanto stabilito dalla direttiva UE 96/29/EURATOM, in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, che prevede per gli Stati membri l'obbligo di definire le zone a rischio radon o 'radon prone areas' (RPA) 'aree ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon';

VISTO che, con decreto 11 marzo 2010, l'Assessorato Territorio e ambiente prevedeva l'istituzione del tavolo tecnico per la prevenzione e la riduzione dei rischi connessi all'esposizione al gas radon;

RILEVATO che in Italia si stima che il 5-15% dei circa 30.000 casi di tumore ai polmoni rilevati ogni anno sia attribuibile al radon (Piano Sanitario Nazionale, 1998-2000,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

a far applicare il decreto legislativo n. 241 del 2000 in maniera efficace e responsabile, provvedendo a dare seguito a quanto previsto dalla normativa

./..

vigente in termini di controllo e prevenzione, tra gli enti pubblici e privati, con particolare attenzione alle strutture scolastiche di ogni ordine e grado;

a fissare dei criteri negli interventi edilizi di nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione;

ad avviare una massiccia campagna di informazione e sensibilizzazione sui rischi da esposizione al radon negli ambienti di lavoro e di vita quotidiana.

(24 ottobre 2013)

FOTI - CANCELLERI - CAPPELLO - CIACCIO - CIANCIO
- FERRERI - LA ROCCA - MANGIACAVALLO - PALMERI -
SIRAGUSA - TRIZZINO - TANCREDI - ZAFARANA - ZITO

XVI Legislatura ARS

MOZIONE

N. 496 - Iniziative in ordine al reclutamento di personale nelle aziende del Servizio sanitario regionale.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che la Regione siciliana ha approvato con il decreto Assessoriale n. 46 del 14 gennaio 2015 il documento di 'Riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete territoriale -ospedaliera della Regione siciliana';

il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, ha recentemente espresso forte perplessità sul predetto provvedimento, chiedendone la revisione secondo le indicazioni date e l'adeguamento alla normativa vigente, ivi ricomprendendo il regolamento di cui al DM n. 70/2015 e i successivi provvedimenti attuativi;

sul documento di riqualificazione e rifunzionamento della rete ospedaliera si basa la predisposizione delle dotazioni organiche delle aziende sanitarie; dotazioni organiche necessarie per poter procedere all'eventuale copertura delle posizioni vacanti mediante assunzione del personale sanitario nel comparto ospedaliero;

sul tema, nel corso degli ultimi anni, le procedure di selezione bandite dalle diverse aziende ospedaliere sono state tantissime e puntualmente interrotte, dapprima per circostanze burocratiche e adesso, come appreso proprio con una nota dell'assessorato competente, per l'applicazione del decreto Balduzzi che ha disposto 'il divieto di procedere alla copertura di posti vacanti, fino alla definizione del processo di rifunzionalizzazione della rete ospedaliera e del successivo procedimento di ricollocazione del personale';

VISTO che:

l'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss. mm. ii. dispone 'per prevenire fenomeni di precariato, le Amministrazioni devono sottoscrivere contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle graduatorie vigenti dei concorsi pubblici a tempo indeterminato';

l'articolo 9 comma 1 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e ss. mm. ii., prevede, altresì, che 'le Amministrazioni dello Stato [...] e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti

./..

disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione';

nel perdurare della mancata adozione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il legislatore nazionale ha stabilito all'articolo 3, comma 61, della legge n. 350/2003, che 'attesa dell'emanazione del [menzionato] regolamento, le amministrazioni pubbliche [...] possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate';

il decreto legge n. 101/2013 (legge 125/2013) prevede che l'autorizzazione all'avvio di nuovi concorsi, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo (nonché per le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca), sia subordinata alla verifica dell'assenza di graduatorie concorsuali approvate dal primo gennaio 2008, per ciascun soggetto pubblico interessato, relative alle professionalità necessarie [...]. Resta in ogni caso fermo che, prima di avviare nuovi concorsi, le amministrazioni possano utilizzare le graduatorie dei pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate e devono attivare procedure di mobilità;

CONSIDERATO che:

il quadro normativo su esposto evidenzia come, anche sul tema del reclutamento del personale pubblico, il legislatore si ispiri ai principi di economicità ed efficienza della pubblica amministrazione, laddove ritenga preminente provvedere allo scorrimento delle graduatorie già esistenti rispetto all'indizione di nuovi concorsi;

anche nella giurisprudenza amministrativa, in merito al rapporto attualmente vigente tra due diverse modalità di reclutamento del personale pubblico, ovvero tra l'utilizzazione di candidati idonei, collocati in graduatorie concorsuali ancora efficaci attraverso il meccanismo dello 'scorrimento' e l'indizione di un nuovo concorso, è stato riconosciuto come 'sul piano dell'ordinamento positivo, si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace. Quest'ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso

./..

costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico' (cfr. Consiglio di Stato in adunanza plenaria, sentenza n. 14/2011);

il Consiglio di Stato con Sentenza del 31.07.2012 n. 4329 ha, inoltre, affermato che 'nel caso di scorrimento di una graduatoria di concorso valida ed efficace, non è legittimo determinarsi al reclutamento di personale avviando, ex novo, procedure di mobilità volontaria ex art. 30, D.lgs. 165/2001, in quanto la prevalenza della mobilità esterna è prevista dal legislatore solo rispetto a nuove procedure concorsuali';

ed ancora, nella predetta sentenza il Consiglio di Stato precisa che 'La mobilità esterna non comporta alcun risparmio di spesa, attesa la maggiore spesa per la nuova procedura, mentre sotto altri aspetti (migliore razionalità dell'organizzazione pubblica e della funzionalità dei suoi uffici), le due procedure si assunzione si equivalgono, attesa la garanzia di professionalità o già formate in ambito amministrativo per il personale in mobilità o accertata a mezzo di regolare concorso per gli idonei'. Le selezioni per mobilità, invero, prevedono dei veri e propri adempimenti paraconcorsuali che, in un ottica di contenimento della spesa pubblica, sono adoperabili solo nel caso in cui lo scorrimento della graduatoria non sia possibile perché trattasi di posti di nuova istituzione o trasformazione;

il personale che è risultato idoneo in un concorso pubblico per assunzione a tempo indeterminato e sia, nel frattempo, stato assunto a tempo determinato dalla pubblica amministrazione, secondo la giurisprudenza ha un diritto all'assunzione a tempo indeterminato nel caso in cui si debbano ricoprire i posti, ciò in quanto 'con riguardo al personale da stabilizzare, che ha già sostenuto procedure selettive di tipo concorsuale, le amministrazioni non bandiscono concorsi, ma si limitano a dare avviso della procedura di stabilizzazione e della possibilità degli interessati di presentare la domanda' (cfr. Cass. Sez. Unite, sentenza n. 2568/2012) e in più 'la procedura di stabilizzazione, nel trasformare rapporti di lavoro precario in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, recuperando alla amministrazione le esperienze lavorative del relativo personale, sono suscettibili di realizzare obiettivi di contenimento della spesa del personale dipendente, atteso che il personale già grava sul bilancio degli enti sanitari interessati ed in

./..

generale sul bilancio regionale' (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 5903/2014);

APPRESO che:

numerose aziende sanitarie a tutt'oggi, pur essendo state più volte diffidate, continuano a sottoscrivere contratti a tempo determinato con candidati inseriti in graduatorie a tempo determinato, scadute o di altre aziende;

in diverse circostanze il Governo regionale ha promosso pubblicamente l'imminente emanazione di nuovi bandi per la copertura di posizioni nelle aziende ospedaliere;

TENUTO CONTO che:

solo l'assunzione a tempo determinato di un soggetto collocato in una graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato fa sì che lo stesso, al ricorrere dei presupposti e delle condizioni necessarie previste della legge, possa successivamente essere assunto con lavoro a tempo di lavoro indeterminato, senza necessità di altre procedure;

lo scorrimento della graduatoria impone il rispetto tassativo dell'ordine in cui sono collocati i soggetti idonei, che non può essere violato, in quanto ciò comporterebbe una palese discriminazione e il configurarsi di un'ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti tutti potenzialmente aspirati (anche se in tempi diversi) all'assunzione;

evitando l'indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale si attuano, contestualmente, i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'enorme dispendio di denaro pubblico che comportano le procedure concorsuali nonché dei tempi per l'esperimento delle stesse, compresa la procedura di mobilità, rispettando, altresì, i vincoli di bilancio fissati dell'Unione europea,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE
e per esso
L'ASSESSORATO PER LA SALUTE

a fornire alle aziende ospedaliere indirizzi per procedere al reclutamento del personale sanitario che prevedano:

di non bandire nuove procedure concorsuali prima dell'immissione in servizio tutti i vincitori e gli idonei di concorso collocati in graduatorie vigenti per assunzione a tempo determinato;

./..

l'uso delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in applicazione dell'articolo 3, comma 61, della legge n. 350/2003;

la stipula di contratti a tempo determinato solo per 'rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale' con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti, per concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato;

che non vengano sottoscritti contratti a tempo determinato, rinnovi o proroghe a candidati non inseriti nelle graduatorie a tempo indeterminato.

(4 novembre 2015)

CANCELLERI - CAPPELLO - CIACCIO - CIANCIO
FERRERI - FOTI - LA ROCCA - MANGIACAVALLO
PALMERI - SIRAGUSA - TANCREDI - TRIZZINO
ZAFARANA - ZITO